

Trib. Milano, Sez. IV (comp. mon.) - sent. 10 dicembre 2010 (dep. 27 dicembre 2010) - *Giud. Turri*.

**Stupefacenti - uso di gruppo - acquisto in comune - acquisto effettuato contestualmente da più soggetti interessati al consumo comune - rilevanza penale - esclusione**

**(D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, artt. 73, 75)**

Rientra nella sfera dell'illecito amministrativo l'acquisto di sostanza stupefacente effettuato contestualmente da più soggetti interessati al consumo comune, non configurandosi alcuna cessione da un soggetto all'altro, bensì un uso di gruppo.

**L'uso di gruppo dopo le modifiche di cui alla legge n. 49 del 2006: l'acquisto in comune, il mandato ad acquistare e l'utilizzo di sostanza già detenuta da uno degli appartenenti al gruppo.**

La sentenza che si annota aderisce ad un orientamento controverso<sup>1</sup>), ma più che condivisibile nel caso di specie. Si tratta, in particolare, dell'acquisto di un quantitativo di cocaina effettuato da una coppia di fidanzati presso l'abitazione dei genitori di uno dei due: lo spacciatore

---

<sup>1</sup> Si vedano, nei soli primi mesi del 2011, le opposte decisioni pronunciate dalla Sezione III e VI della Suprema Corte (Sez. III, 13 gennaio 2011 - 01 marzo, n. 7971 e Sez. VI, 26 gennaio 2011 - 02 marzo, n. 8366). Non è, peraltro, la prima volta che un giudice di Milano mostra di aderire a tale orientamento (ad esempio, Trib. Milano, Ufficio G.i.p., 29 aprile 2010, n. 48229, *Giud. Di Censo*, in *Guida al Diritto*, 2010, 30, 85, più approfonditamente *infra*).

consegna a domicilio la sostanza ai due giovani, che la pagano - con dei beni sottratti ai genitori proprietari dell'appartamento - e la consumano nell'immediatezza.

Il Giudice assolve il ragazzo dalla contestata condotta di cessione<sup>(2)</sup>, ritenendo che l'acquisto della droga, effettuato contestualmente dai due giovani, sia finalizzato esclusivamente al rispettivo uso personale e che, dunque, non possa configurarsi alcuna vendita da parte di uno nei confronti dell'altro.

Come ben noto la questione inerente la rilevanza penale dell'acquisto di gruppo di sostanza stupefacente è stata risolta, sotto la previgente normativa, in senso negativo dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 4 del 1997.<sup>(3)</sup> La decisione puntualizzava che *"è l'elemento teleologico della destinazione a caratterizzare in termini di 'immediatezza' il*

---

<sup>2</sup> All'esito dell'istruttoria dibattimentale anche il P.m. chiedeva l'assoluzione *"perché il fatto non sussiste quantomeno ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p."*.

<sup>3</sup> Per completezza è opportuno ricordare che prima del referendum abrogativo del 18 aprile 1993 la giurisprudenza di legittimità si era consolidata nel senso che ciascuno dei codetentori dovesse rispondere dell'intero quantitativo e che la successiva ripartizione configurasse una condotta di cessione (tra le tante, Sez. VI, 16 aprile 1991, Fastidioso, in *Cass. Pen.* 1993, 190). A seguito del referendum si formavano due contrapposti orientamenti: il primo che continuava a sostenere la rilevanza penale dell'acquisto effettuato da un componente del gruppo per conto anche di altri, con successiva divisione e consegna (ad esempio, Sez. IV, 31 gennaio 1994, Tofani e altro, in *Cass. pen.* 1995, 3079); il secondo che, invece, non reputava configurabile una cessione reciproca di droga nel momento della spartizione della sostanza (*ex multis*, Sez. VI, 29 novembre 1993, Molin, in *Cass. pen.* 1994, 2230). Per approfondimenti, S. OPILIO, F. PORTELLI, *La disciplina delle sostanze stupefacenti. L'illecito penale e l'amministrativo*, Cedam, 2008, p. 54 - 55; C.A. ZAINA, *La nuova disciplina penale delle sostanze stupefacenti. Commento e giurisprudenza*, Maggioli ed., 2006, p. 72 e segg..

*rapporto detenzione-consumo (...) sicché nell'area dell'illecito amministrativo vanno a ricadere le condotte prossime, con nesso di immediatezza al consumo. Con la conseguenza che rimane, invece, penalmente rilevante il rapporto tra cedente e consumatore, qualunque sia il fine da costui perseguito (e quindi anche in caso di cessione gratuita) o la quantità della sostanza ceduta". Anche nell'ipotesi di acquisto di gruppo la detenzione costituisce necessariamente l'antecedente al consumo ed inerisce al rapporto tra assunto e sostanza. Non solo, dunque, non poteva considerarsi punibile la condotta di più soggetti che si recassero congiuntamente a procurarsi la sostanza e poi ne facessero uso, bensì anche quella del singolo che si incaricasse dell'acquisto "sin dall'inizio per conto e nell'interesse anche degli altri soggetti, essendo certa sin dall'inizio l'identità dei medesimi nonché manifesta la volontà di procurarsi la sostanza destinata al consumo personale". Tutte le volte in cui si possa ravvisare una "omogeneità teleologica" nella condotta dell'acquirente rispetto allo scopo propositosi dagli altri, il primo non si pone in "rapporto di estraneità e quindi di 'diversità' rispetto agli altri componenti del gruppo, con conseguente connotazione della sua condotta quale cessione". Differente l'ipotesi in cui l'acquirente non sia anche assunto della sostanza ovvero non abbia avuto il preventivo mandato all'acquisto: "in tal caso, la sua condotta si pone in rapporto di diversità soprattutto teleologica rispetto agli altri componenti del gruppo, apparendo evidente la sua qualità di cedente, nonché la riconducibilità del suo comportamento allo*

*schema del traffico di droga".(4)*

L'orientamento formatosi a seguito della pronuncia citata, conforme alla medesima, era costante.(5)

Veniva precisato come fosse necessario raggiungere la "prova rigorosa che la droga è stata acquistata in comune, con il denaro cioè di tutti i partecipanti al gruppo e con la specifica finalità di destinarla al consumo esclusivo dei medesimi", chiarendo che "la valutazione prognostica della destinazione della sostanza, ogni qual volta la condotta - come nella specie - non appaia correlabile al consumo in termini di immediatezza, debba essere effettuata dal giudice tenendo conto di tutte le circostanze soggettive ed oggettive del fatto".(6)

In relazione alla raccolta del denaro, si considerava necessario che tutti partecipassero alla predisposizione dei mezzi finanziari, ma non si richiedeva che tale raccolta fosse preventiva. L'accordo poteva, infatti, essere tacito ed implicito e la volontà comune poteva essere desunta da diversi elementi sintomatici, quali il rapporto di amicizia sussistente tra gli appartenenti al gruppo, l'utilizzo contestuale della droga, l'unicità della confezione contenente la sostanza e l'eventuale raccolta del denaro antecedente all'acquisto.(7)

---

<sup>4</sup> La decisione assunta dalle Sezioni Unite, con particolare riferimento alla c.d. teoria del mandato, non veniva affatto condivisa da G. AMATO, *Auspicabile un maggior rigore probatorio per ritenere l'uso di gruppo' di droga*, in *Cass. Pen.*, 2000, 2, 520; e D. POTETTI, *L'opinabile soluzione delle Sezioni Unite al problema della 'droga di gruppo'*, in *Cass. Pen.*, 1998, 2065, p. 400.

<sup>5</sup> Sono state massimate oltre una quarantina di decisioni conformi.

<sup>6</sup> Sez. VI, 16 dicembre 2009, n. 1943.

<sup>7</sup> S. OPILIO, F. PORTELLI, *La disciplina delle sostanze stupefacenti*, cit., p. 57 - 58; C.A. ZAINA, *La nuova disciplina penale delle*

Alcune decisioni, più "permissive", si spingevano a ritenere penalmente irrilevante anche l'ipotesi in cui più persone decidessero concordemente ed unitariamente di consumare un quantitativo di droga già detenuto da una di esse.<sup>(8)</sup>

Veniva, invece, naturalmente esclusa la sussistenza dell'omogeneità teleologica della condotta nei casi in cui *"l'agente utilizzi la sostanza stupefacente da lui procurata o già in suo possesso per iniziare all'uso di essa non consumatori, nei quali manca lo scopo che caratterizza la detenzione come codetenzione, sicché egli si trova in rapporto di estraneità e diversità rispetto a coloro cui fornisce la droga e la sua condotta di connota come cessione"*.<sup>(9)</sup>

In seguito alla modifica intervenuta con la legge n. 49/2006, il contrasto si è riaperto, sia in dottrina<sup>(10)</sup> sia in

---

*sostanze stupefacenti*, cit., p. 77 e segg..

<sup>8</sup> Sez. VI, 16 febbraio 2010, n. 24432 (fatti commessi prima della L. n. 49/06); Sez. VI, 10 marzo 2008, n. 29174 (fatti commessi nel novembre 2003).

<sup>9</sup> Sez. VI, 16 febbraio - 2010, n. 24432.

<sup>10</sup> In un primo commento alla novella, uno dei più autorevoli interpreti della materia in questione, sostiene l'inequivocabile superamento dell'orientamento giurisprudenziale *"che vorrebbe confinare 'l'uso di gruppo' in ambito esclusivamente amministrativo"*. Dal testo della nuova *"norma incriminatrice si ricava, infatti, in termini sufficientemente chiari, la riconosciuta rilevanza penale dell'uso personale che non sia esclusivamente 'personale'".* Con il che, per il futuro, dovrebbe ammettersi la rilevanza penale non solo dell'uso di gruppo qualificato dal conferimento, esplicito o implicito, da parte degli appartenenti al gruppo, del *'mandato ad acquistare'* (...) ma anche dell'*'uso di gruppo collettivo'*, qualificato dall'acquisto in comune della droga da parte di tutti gli appartenenti al gruppo per l'assunzione in comune. *Nell'uno come nell'altro caso, infatti, l'uso non sarebbe esclusivamente personale"*. Una pacifica conferma di tale opzione ermeneutica si desume *"dal disposto del 'nuovo' articolo 75, comma 1, del Dpr n. 309/90, laddove il fatto amministrativo, per quanto interessa, è costruito eccettuando le ipotesi 'di cui all'art. 73,*

giurisprudenza.

Un primo orientamento sostiene che non sia più possibile far rientrare nella fattispecie dell'uso esclusivamente personale il c.d. uso di gruppo, sia con riguardo all'ipotesi di gruppo di persone che diano mandato ad una di esse<sup>(11)</sup> sia in quella in cui

---

*comma 1 bis', quindi anche le ipotesi di detenzione destinate 'ad un suo non esclusivamente personale'", così G. AMATO, Piena rilevanza anche all'uso di gruppo, in Guida al diritto, 2006, 12, 79. Res melius perpensa, lo stesso Autore ritiene possibile adottare una soluzione intermedia, considerando mero illecito amministrativo l'ipotesi di acquisto contestuale. Quest'ultima condotta, infatti, non realizza alcuna indebita diffusione della droga da chi materialmente acquista la droga a chi si limita ad assumerla (G. AMATO, Confinata in giusto ambito amministrativo una condotta che non determina la diffusione, in Guida al diritto, 2010, 30, 90). Non va limitata l'attenzione "al significato dell'espressione 'uso esclusivamente personale': che può presentarsi, in effetti, a dubbi, perché i lavori preparatori non spiegano il definitivo utilizzo dell'espressione 'uso personale', al posto dell'espressione 'uso individuale', che durante i diversi passaggi parlamentari aveva qualificato il dato normativo. Sicché potrebbero ammettersi entrambe le interpretazioni". La soluzione compromissoria trova "soddisfacente fondamento, al di là di possibili ambiguità letterali, avendo assorbente e decisivo riguardo al portato complessivo della disciplina sanzionatoria delle sostanze stupefacenti: laddove, in particolare, si punisce, nel comma 1 dell'art. 73 del Dpr n. 309/90, (tra le altre) la condotta del 'procurare ad altri', e si esprime la (pacifica) intenzione del legislatore del 2006 di sanzionare penalmente comunque tutte le condotte dirette alla propalazione della droga a terzi". L'acquisto su mandato, dunque, integrerebbe proprio la condotta del 'procurare ad altri', "per nulla meno pericolosa delle altre sanzionate nell'articolo 73, ove si consideri che anch'essa finisce con il realizzare un'illecita diffusione (a terzi) della sostanza stupefacente non foss'altro perché, ove non vi sia chi si assuma l'incarico di procurare la droga, gli altri appartenenti al gruppo non ne potrebbero ottenere la disponibilità e/o comunque, per soddisfare il proprio bisogno personale, dovrebbero organizzarsi diversamente" (G. AMATO, L'uso in comune rientra nel concetto più ampio di detenzione degli stupefacenti a fini personali, in Guida al diritto, 2011, 12, 68 e segg.).*

<sup>11</sup> E', a maggior ragione, ritenuto penalmente rilevante il caso in cui gli appartenenti al gruppo decidano di far uso della sostanza stupefacente già in possesso di uno di loro.

l'intero gruppo proceda all'acquisto della droga, ciò in quanto "la introduzione dell'avverbio 'esclusivamente' assume un significato particolarmente pregnante, proprio sotto il profilo semantico, perché una cosa è l'uso personale di droga, altra e ben diversa cosa è l'uso esclusivamente personale, frase che proprio in virtù dell'avverbio non può che condurre ad una interpretazione più restrittiva rispetto a quella che, sotto la previgente normativa, veniva data dal sinallagma 'uso personale'".<sup>(12)</sup> Il raffronto della vigente normativa con quella precedente consente facilmente di avvedersi di due fondamentali novità: *in primis*, è mutata "la struttura normativa in quanto, mentre il previgente art. 75 disponeva che 'chiunque per farne

---

<sup>12</sup> Sez. III, 13 gennaio - 01 marzo 2011, n. 7971. Aderiscono a questa interpretazione: Trib. Torino, Sez. I, 21 dicembre 2010, in *Plurisonline*; Trib. La Spezia, 29 marzo 2010, n. 335, Giud. Pavich; Trib. La Spezia, 12 giugno 2008, n. 2045; Trib. Rovereto, 05 dicembre 2006, est. Dies, imp. Pernigo. In dottrina: S. OPILIO, F. PORTELLI, *La disciplina delle sostanze stupefacenti*, cit., p. 58 - 59, i quali specificano come "la previsione, tra i criteri soggettivi di valutazione delle condotte di spaccio, di quello relativo al peso lordo" e, soprattutto, l'utilizzo dell'avverbio 'esclusivamente' "inducono a ritenere che il legislatore abbia consapevolmente inteso compiere una scelta rigorosa, escludendo dall'area dell'illecito amministrativo" il c.d. uso di gruppo, "a prescindere dal fatto che la stessa venga consumata collettivamente ovvero venga acquistata, sulla base di un mandato del gruppo, da uno dei componenti e poi successivamente frazionata e divisa tra tutti gli appartenenti". V. MANES, *Prime puntualizzazioni sulla riforma in tema di stupefacenti: ruolo degli indici quantitativi, 'uso di gruppo', 'fatto di lieve entità', recidiva*, in *Cass. Pen.*, 2007, 7-8, 3035, il quale, tuttavia, sottolinea come, seppure la formulazione legislativa risulti "difficilmente aggirabile", la stessa abbia determinato una "trama repressiva di estremo e a tratti irragionevole rigore". Evidenzia che, quantomeno con riguardo all'ipotesi di mandato all'acquisto, non pare più applicabile l'art. 75, C. RUGA RIVA, *La nuova legge sulla droga: una legge 'stupefacente' in nome della sicurezza pubblica*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2006, 01, 234.

*un uso personale (...) comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope (...) è sottoposto alla sanzione amministrativa (...)’, ora, la non punibilità penale si desume dal combinato disposto del novellato art. 73, comma 1 bis e art. 75 in base ai quali non è punibile penalmente ma amministrativamente chiunque detenga sostanze stupefacenti o psicotrope che, per quantità e modalità, appaiono destinate ad un uso esclusivamente personale”; in secondo luogo, è stato introdotto l’avverbio sopra menzionato.<sup>(13)</sup> Del resto, se si “allarga lo sguardo alla novella nel suo complesso, è di immediata evidenza la circostanza che il legislatore ha inteso reprimere in modo più severo ogni attività connessa alla circolazione, vendita e consumo di sostanze stupefacenti, tant’è che ha equiparato ogni tipo di sostanza stupefacente, graduando diversamente il trattamento sanzionatorio penale e prevedendo nuove misure repressive (cfr. art. 75 bis)”.<sup>(14)</sup>*

Secondo l’antitetica esegesi - preferibile, ad avviso di chi scrive -, invece, i principi espressi dalle Sezioni Unite sopra richiamate possono ritenersi validi anche in seguito alla riforma, sia per la fattispecie di contestuale acquisto in comune sia per il c.d. mandato all’acquisto.<sup>(15)</sup> In particolare,

---

<sup>13</sup> Sez. II, 06 maggio 2009, n. 23574.

<sup>14</sup> Sez. II, 06 maggio 2009, n. 23574.

<sup>15</sup> Accolgono questa esegesi: Trib. Napoli, Sez. IV, 31 gennaio 2011, n. 194, Giud. Vinciguerra; Trib. Napoli, Ufficio G.i.p., 24 novembre 2009, n. 2703; Trib. Teramo, Sez. dist. Atri, 08 luglio 2009, Giud. Redaelli, che ha precisato che “si ritiene pertanto che non contrasti con la nuova formulazione degli artt.73 e 75 la tesi che vorrebbe ancora scriminato l’uso di gruppo di sostanze stupefacenti nei casi in cui l’agente che detenga e poi proceda alla successiva suddivisione dello stupefacente acquistato anche in nome e per conto degli altri membri

si critica all'opposta tesi che l'uso dell'avverbio "esclusivamente" non sia affatto risolutivo: lo stesso è stato introdotto dalla novella legislativa in due diversi contesti - art. 73, comma 1 bis lett. a), e 75, comma 7,<sup>(16)</sup> - ed è stato usato in entrambi i casi con funzione e finalità affermativa rafforzativa; l'inserimento di tale avverbio non è sufficiente ad indicare una inequivoca volontà del legislatore di paralizzare il c.d. uso di gruppo, anche alla luce dell'onere di interpretare la normativa in senso favorevole al reo.<sup>(17)</sup> A

---

*del gruppo; in questo caso, come ripetutamente sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, ciascun appartenente al gruppo acquisterebbe il possesso pro quota della sostanza sin dal momento dell'acquisto mentre la successiva suddivisione configurerebbe un mero passaggio di disponibilità della stessa inidoneo a fondare l'ipotesi di reato di illecita cessione. Anche in questo caso ciascun membro del gruppo, compreso l'incaricato all'acquisto della sostanza, agirebbe con l'unico fine di garantire l'uso esclusivamente personale della quantità di stupefacente di rispettiva spettanza".* In dottrina, tra gli altri: P. GUGLIELMI, *Le recenti modifiche apportate all'art. 73 T.U. sugli stupefacenti*, in *Giur. Merito*, 2006, 10, 2101.

<sup>16</sup> "a) in punto di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, all'art. 73, comma 1 bis, lett. a): *'...appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale'*; b) in punto di condotte integranti illeciti amministrativi, all'art. 75: *'l'interessato può chiedere di prendere visione e di ottenere copia degli atti... che riguardano esclusivamente la sua persona'*"; Sez. VI, 26 gennaio - 02 marzo 2011, n. 8366.

<sup>17</sup> In dottrina, si è precisato che *"per come l'intenzione del legislatore è stata tradotta in legge, appare revocabile in dubbio che tale esclusione possa dirsi definitivamente realizzata. L'esclusione della rilevanza penale, infatti, non è riferita espressamente al solo soggetto attivo della condotta: l'uso della forma indeterminativa 'un uso esclusivamente personale', al contrario, pare consentire inquadramenti nell'area di rilevanza meramente amministrativa delle condotte finalizzate all'uso esclusivamente personale (anche) di persone diverse dal reo"*, S. ZANCANI, *La riforma dei delitti di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanza stupefacente*, in *Commento pratico sistematico alle modifiche al testo unico sugli stupefacenti*, a cura di S. RIONDATO, Cedam, 2006, p. 32.

seguito del referendum abrogativo e della pronuncia delle Sezioni Unite, se il legislatore avesse inteso escludere in radice la legittimità dell'uso di gruppo "tanto doveva essere affermato in modo esplicito ed in termini tali da consentirne la diretta percezione da parte di chiunque e non certo mediante sintagmi, variamente interpretabili, e con sequenze lineari (sostantivo - negazione - avverbio - aggettivo) in grado da produrre equivoci ed incertezze che, come tali, vanno necessariamente valutati 'pro reo'".( <sup>18</sup> ) Si aggiunge che dall'esame dei lavori preparatori non è affatto definito chiaramente il contesto che ha connotato l'approvazione definitiva delle norme in tema di stupefacenti(<sup>19</sup>), anzi, "mentre

---

<sup>18</sup> Sez. VI, 26 gennaio - 02 marzo 2011, n. 8366. Pur condividendo la posizione assunta dal secondo orientamento, ed in particolare dalla sentenza qui citata, auspica una ricerca di differenti e maggiormente solidi presupposti ermeneutici, G. DENORA, *Droga per uso di gruppo: il 'mandato ad acquistare' esclude la rilevanza penale*, in *Diritto e Giustizia*, 12.03.2011, 107.

<sup>19</sup> "Nello specifico, il dato di evidenza, documentato dagli interventi dei parlamentari è quello di due antipodiche interpretazioni del valore attribuibile alle modifiche normative in discussione: da un lato, per le opposizioni la matrice sostanzialmente repressiva della equiparazione tra droghe leggere e droghe pesanti e della equivalenza tra uso e spaccio; dall'altro, per il governo e la maggioranza, un provvedimento, chiesto dalla Consulta per le tossicodipendenze, idoneo ad affermare con chiarezza l'antigiuridicità del consumo delle sostanze stupefacenti, ed in grado di proporre al Paese un nuovo modo di interpretare il fenomeno. Secondo questi ultimi, premesso che 'drogarsi non è un diritto di libertà, bensì un disvalore e che lo Stato ha il dovere di difendere i cittadini', le nuove norme avrebbero posto una 'barriera di principio e normativa articolata sulla rimodulazione dell'apparato repressivo', con il 'superamento della mistificante distinzione fra uso e spaccio', per quel che qui importa, e tanto con il recupero del concetto di uso personale. Per contro gli altri parlamentari vedevano nel testo, come già si è accennato, solo un appesantimento repressivo delle sanzioni, fermo restando l'ambito, già delineato dalla precedente normativa, della loro applicabilità",

*l'originario disegno di legge governativo di riforma della materia impiegava l'espressione 'uso esclusivamente (non) individuale', il testo è stato poi modificato con il ricorso all'aggettivo personale (cfr. atti Senato, XIV Legislatura n. 2953)"(20).*

*Con riferimento alla prima fattispecie - quella dell'acquisto in comune, di cui alla sentenza che si commenta -, si sostiene che, sotto il profilo del disvalore e del senso dell'incriminazione, non sia dato intravedere quale differenza corra tra l'ipotesi in cui gli acquirenti acquistino congiuntamente un quantitativo di sostanza da suddividere "e quella tipicamente scriminata, e rilevante solo in via amministrativa, del tossicodipendente che paga la propria dose e poi la consuma. Se il primo dei due casi si ritenesse differenziato ontologicamente dal secondo e meritevole di sanzione penale, si giungerebbe al paradosso interpretativo che mentre 4 acquisti operati individualmente ma consecutivamente, l'uno in fila all'altro, se sorretti dal fine di consumo personale, non potrebbero assurgere in alcun caso al rango di illecito penale, invece un solo acquisto, cumulativo e contestuale, motivato da identica finalità, per il solo fatto della compresenza e della condivisione dell'approvvigionamento da parte di tutti gli acquirenti consumatori - in una parola, soltanto a causa della partecipazione di ciascuno al comune progetto - sarebbe passibile di sanzione" ( 21 ) penale.*

---

Sez. VI, 26 gennaio - 02 marzo 2011, n. 8366.

<sup>20</sup> Trib. Milano, Ufficio G.i.p., 29 aprile 2010, n. 48229, Giud. Di Censo.

<sup>21</sup> Trib. Milano, Ufficio G.i.p., 29 aprile 2010, n. 48229, Giud. Di Censo.

Effettivamente, che più soggetti si rechino contemporaneamente ad acquistare ciascuno la propria dose o che vadano uno successivamente all'altro ovvero anche in giorni e luoghi diversi e poi ne facciano uso insieme, nulla modifica in relazione alla penale riprovevolezza del fatto in sé.

Quanto all'ipotesi di mandato all'acquisto, si sottolinea che le condizioni che consentono di ritenere l'irrilevanza penale siano identificabili nelle seguenti: 1) l'acquirente mandatario sia uno degli assuntori; 2) sia certa dall'inizio l'identità dei componenti del gruppo, nonché manifesta la comune e condivisa volontà di procurarsi la sostanza destinata al consumo personale; 3) gli effetti dell'acquisizione traslino direttamente in capo agli interessati, senza passaggi mediati; 4) sia raggiunta l'intesa in ordine al luogo ed ai tempi del consumo.<sup>(22)</sup> Il giudice di merito deve, dunque, effettuare un prudente<sup>(23)</sup> apprezzamento di tutta una serie di circostanze fattuali, non sempre univoche<sup>(24)</sup>, focalizzando la propria attenzione

---

<sup>22</sup> Sez. VI, 26 gennaio - 02 marzo 2011, n. 8366.

<sup>23</sup> Si passa, infatti, dall'irrilevanza penale a pene assai severe.

<sup>24</sup> *"In agguato resta il pericolo che, nella realtà applicativa, il mandato tacito, male inteso, si possa risolvere in una ratifica ex post dell'acquisto di droga da parte di assuntori abituali rispetto all'operato del procacciatore che abbia acquistato lo stupefacente confidando di andare sicuramente incontro ad un bisogno proprio ed altrui di assunzione di droga (...) non sarà facile, quindi, distinguere, sul friabile terreno della prova, il mandato tacito dal mandato presunto e non è impensabile che su questa china si possa rischiare di garantire l'impunità proprio a quelle larvate forme di istigazione al consumo di sostanza stupefacente che si celano dietro l'uso di gruppo di droga. Nondimeno occorre segnalare il pericolo che, sul terreno dell'accertamento processuale, dietro il paravento del mandato tacito, si nascondano vere e proprie condotte di piccolo spaccio poste in essere anche da parte di assuntori di droga, i quali, in sede processuale, riuscissero ad ottenere, da parte dei loro clienti,*

sull'aspetto sostanziale e prescindendo da valutazioni etiche. Se è, difatti, oggettivamente innegabile che il soggetto incaricato dell'acquisto svolga una qualche condotta di intermediazione tra il fornitore e gli acquirenti e che, in una certa misura, agevoli l'utilizzo da parte di questi ultimi - non foss'altro perché evita loro il rischio connesso all'acquisto ed al trasporto<sup>(25)</sup> -, è, assai discutibile che tale comportamento sia meritevole di sanzione penale.<sup>(26)</sup>

Infine, l'ultimo caso, ossia quello del consumo di gruppo di un quantitativo di sostanza stupefacente già in possesso di uno degli appartenenti al gruppo, viene risolto in senso positivo. Qualora più persone decidano, concordemente ed unitariamente, di consumare della droga già detenuta da uno di loro, infatti, quest'ultima è "originariamente in posizione di estraneità

---

*dichiarazioni compiacenti in ordine alla tesi del consumo di gruppo", N. PISANI, In tema di uso di gruppo di sostanze stupefacenti, in Cass. Pen., 2000, 4, 1054.*

<sup>25</sup> Si è, peraltro, osservato che nell'ipotesi di acquisto in comune "è ben difficile negare un carattere agevolatorio anche alla condotta di colui che materialmente entra in possesso della droga acquistata in presenza degli altri membri del gruppo e con il contributo economico di questi ultimi, posto che comunque un maggior rischio penale discende dal possesso diretto dello stupefacente. Anche in tal caso si dovrebbe riconoscere allora la natura illecita della successiva suddivisione della droga", N. PISANI, *In tema di uso di gruppo di sostanze stupefacenti*, cit.. E', tuttavia, indiscutibile che lo spacciatore "non si esporrebbe mai ad avere un contatto con ogni componente ove si presentassero tutti insieme all'acquisto, per ottenere ciascuno piccole quantità di stupefacenti", C. LAZZARI, *In tema di 'uso di gruppo' di sostanze stupefacenti*, in Cass. Pen., 1998, 6, 1797.

<sup>26</sup> A titolo esemplificativo, correttamente potrà essere scriminata la condotta del *nuncius* che, a turno con gli altri amici, si rechi ad acquistare la sostanza destinata all'uso comune; assai più dubbia, invece, l'ipotesi del soggetto che si incarichi in via esclusiva dell'acquisto, mantenendo contatti monopolistici con il *pusher*.

*rispetto agli altri consumatori, i quali, pertanto, non possono in alcun modo essere considerati come co-detentori della sostanza fin dal momento dell'acquisto, da cui essi fruitori sono rimasti estranei (cfr. in termini: cass. pen. sezione. 6, 9075/1999), con evidente necessaria amplificazione ed aggravamento della negativa realtà del fenomeno dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope".*<sup>(27)</sup>

Proprio quest'ultima "restrizione" interpretativa, peraltro, costituirebbe il valore normativo del nuovo sintagma introdotto dalla novella del 2006.<sup>(28)</sup>

Il contrasto interpretativo che si sta delineando richiede indubbiamente un nuovo intervento delle Sezioni Unite.

CHIARA M. ZANOTTI

---

<sup>27</sup> Sez. VI, 26 gennaio - 02 marzo 2011, n. 8366; Trib. Terni, 23 - 25 marzo 2011, n. 221, Giud. Tordelli.

<sup>28</sup> Sez. VI, 26 gennaio - 02 marzo 2011, n. 8366.